



Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)

CONTRATTO D'APPALTO

FORNITURA DI

canalette prefabbricate destinate ad interventi di manutenzione straordinaria della rete irrigua terziaria di competenza del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi - Zona Villoresi Ovest

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG)	8433792952
Contratto	A misura
Importo della fornitura a base di gara	€ 98.328,00
Oneri della Sicurezza	€ 0,00
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 98.328,00

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Laura Burzilleri



CONTRATTO D'APPALTO

Tra

Alessandro Folli, presidente del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, P. IVA 05203430961, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 1 del 13 gennaio 2018;

e

_____, con sede in _____, _____, _____, C.F. e P. IVA _____, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante _____, C.F. _____, di seguito anche “Appaltatore”;

PREMESSO

- a) Che con determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/__ il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi ha indetto la procedura di gara per la fornitura di cui all'oggetto;
- b) Che tale procedura è stata svolta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, del d. lgs. 50/2016;
- c) Che, in data __/__/__ il Consorzio ha avviato la procedura di scelta del contraente sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- d) Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. _____ del __/__/__ il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'Appaltatore, per un importo pari a € _____ (euro _____/__) IVA esclusa;
- e) Che, avviati i controlli in merito alla veridicità delle autocertificazioni presentate in sede di gara, il Consorzio accertava che l'aggiudicataria possedeva i requisiti dichiarati;



TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

- a. Le premesse narrative, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, l'offerta dall'Appaltatore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura dei seguenti elementi:
 - I. canalette "Tipo A" (così come descritte nel capitolato tecnico),.
 - II. canalette "Tipo B" (così come descritte nel capitolato tecnico),.
 - III. guarnizioni (così come descritte nel capitolato tecnico).
2. Il trasporto del materiale di cui al precedente comma dovrà avvenire presso la sede di Parabiago del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi in via Buonarroto 4 - 20015 Parabiago (MI).
3. Le canalette e le guarnizioni di cui al comma precedente dovranno essere complete di tutte le certificazioni e le dichiarazioni di conformità necessarie.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3 - Durata e luogo di esecuzione del contratto

1. La fornitura degli elementi di cui al precedente articolo 2 comma 1 dovrà avvenire presso la sede di Parabiago del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi in via Buonarroto 4 - 20015 Parabiago (MI).
2. A seguito di richiesta scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto o di suo delegato, anche trasmessa a mezzo mail, l'Appaltatore dovrà consegnare i quantitativi di forniture di volta in volta richiesti entro un massimo di 30 giorni



naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta citata.

3. Il Consorzio procederà alla sottoscrizione, con l'Appaltatore, di un apposito cronoprogramma delle consegne, indicante i quantitativi previsti per ogni componente della fornitura e le date di consegna stimate.
4. Il caso di mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 13.

Art. 4 - Organizzazione e modalità di erogazione della fornitura

1. L'Appaltatore deve eseguire le obbligazioni derivanti del presente contratto nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle modalità e delle tempistiche indicate nella documentazione posta a base di gara, nonché con la massima accuratezza e a perfetta regola d'arte.

Art. 5 - Importo dell'appalto

1. Il corrispettivo massimo, comprensivo di ogni onere, del presente contratto è fissato in complessivi Euro 98.328,00 oltre IVA.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato interamente "a Misura"; il Consorzio procederà a liquidare all'Appaltatore solo le forniture ed i trasporti effettivamente richiesti, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara. I quantitativi riportati nella documentazione di gara sono stati stimati al solo fine di permettere ai concorrenti la migliore ponderazione dell'offerta e non costituiscono, pertanto, un minimo garantito all'Appaltatore.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: _____.

Art. 6 - Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto



ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento nonché il rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, a mezzo cauzione definitiva, prestata con polizza fidejussoria n. _____, emessa da _____, in data _____, per un importo pari a Euro _____.

2. In caso di risoluzione del contratto dovuta per fatto e colpa dell'Appaltatore, il Committente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura.
3. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, il Committente ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Art. 7 – Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.

Art. 8 - Verifica di conformità

1. La fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità, svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Dec) o da suoi incaricati, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel capitolato tecnico.
2. In base a quanto rilevato ai sensi del comma precedente, il Direttore dell'esecuzione del contratto indica se le prestazioni siano state eseguite nel rispetto degli standard quantitativi richiesti oppure, nel caso in cui riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, invita l'Appaltatore a eseguire le prestazioni nel pieno rispetto del presente contratto, del Capitolato Tecnico e delle Leggi vigenti in materia, applicando - ove ne ricorrano i presupposti - le penalità previste dal successivo art. 13, riduzioni del corrispettivo dovuto o, nei casi più gravi, rifiutando il pagamento.

Art. 9 – Certificato di verifica del contratto



1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec entro il termine di sei mesi dal completamento della fornitura, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'espletamento della fornitura la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura a quanto richiesto nel capitolato d'appalto o nel contratto.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 10 - Riserve e contestazioni

1. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui essa ritiene di avere diritto.
2. Le riserve devono pervenire al Committente, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.
4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per il Committente di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.
5. La decisione in merito alle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.
6. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
7. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.



8. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
9. Il Dec, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Dec omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all'Appaltatore.
10. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Dec può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 11 – Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Dec, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'espletamento della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.



3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 12 - Pagamenti

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi provvederà ai pagamenti a 30 giorni data fattura, su base mensile, previa verifica dei prezzi unitari praticati dall'Appaltatore con quanto offerto dallo stesso in sede di gara.
2. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali.
3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso _____ avente codice IBAN _____ su cui è/sono abilitati/o ad operare:

- _____;

4. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico; ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG e gli estremi della determina di approvazione dell'incarico.

Art. 13 - Ritardi e penalità

1. L'Appaltatore deve eseguire le prestazione secondo la tempistica descritta negli elaborati di gara e riportata all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell'attività, ritenuto ingiustificato dal Consorzio, verrà applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al



1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate all'art. 3. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, dell'eventuale ulteriore danno patito dal Consorzio.

3. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 -Risoluzione del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC o raccomandata A/R, indirizzata al Referente del Contratto, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:
 - a. l'Appaltatore venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
 - b. l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
 - c. l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - d. l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e. l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - f. l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - g. l'Appaltatore non osservi gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10;
 - h. l'Appaltatore sia destinataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli art. 6 e 68 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia condannata con sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - i. l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - j. si verifichi una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;



2. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
3. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.
4. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del codice dei contratti

Art. 15 - Definizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

Art. 16 - Cessione del contratto

1. Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, a pena di nullità, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto.

Art. 17 - Privacy

1. I dati personali riconducibili a soggetti della Società dei quali il Consorzio verrà a conoscenza a seguito dell'affidamento dell'incarico alla stessa sono trattati dall'Ente - Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante pro-tempore— per l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l'adempimento delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it L'indirizzo di



contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvillorresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web, www.etvillorresi.it – pagina Privacy.

Art. 18 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'ente

1. La società si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello, adottato dal Consorzio di Bonifica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'affidatario sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte della società e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, della società o e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 19 – Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE
